

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale n. 3 del 19.02.2007, ha istituito il Parco Fluviale Gesso e Stura, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore;
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;
- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha richiesto la concessione demaniale relativamente ad una pertinenza idraulica per un intervento di ripristino e recupero ambientale per la quale è stato predisposto apposito piano di gestione dell'area che prevede la realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno e bosco naturali forme;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni, in deroga alle norme vigenti, con gli imprenditori agricoli al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

Considerato che:

- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha previsto di realizzare l'intervento come da progetto di gestione predisposto secondo quanto richiesto nella concessione demaniale avvalendosi della Società SAFEA – Società Agricola Forestale ed Ambientale di Peveragno (CN);
- l'area interessata ricade lungo il fiume Stura in sponda idrografica sinistra all'altezza della Frazione Ronchi e censita al foglio di mappa catastale n. 28 subito a ridosso delle particelle n. 7 (6.439 mq) e n. 8 (6.374 mq) poste a nord-ovest dell'area stessa e pari ad una superficie di circa 96.500 mq;

Atteso che è stata pertanto predisposta apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Società SAFEA - Società Agricola Forestale ed Ambientale con sede in Peveragno (CN) e il Comune di Cuneo in qualità di Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura, ai sensi della L.R. 3/2007;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare detta Convenzione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Cuneo Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura persegue l'obiettivo della massima tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

Considerato che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 "Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura" e pertanto nelle attività a carattere istituzione dell'Ente

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;

Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2010;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo Ente di Gestione del Parco Fluviale Gesso e Stura e la Società SAFEA - Società Agricola Forestale ed Ambientale con sede in Peveragno (CN), Regione Agnella n. 28, P.IVA 03314760046, rappresentata dalla Sig.ra Brighelli Silvia in qualità di rappresentante legale, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale al fine realizzare un intervento di ripristino e recupero ambientale;
2. di autorizzare il Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura, Dott. Ing. Luca Gautero a firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura ed eventualmente apportare lievi modifiche non sostanziali;
3. di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura, Dott. Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Convenzione per un intervento di ripristino e recupero ambientale all'interno del Parco Fluviale Gesso Stura con la SAFEA - Società Agricola Forestale ed Ambientale

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, con legge regionale n. 3 del 19.02.2007, ha istituito il Parco Fluviale Gesso e Stura, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore;
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;
- il Parco Fluviale Gesso Stura è titolare della concessione demaniale n. 2134 data 24/03/2010 relativamente ad una pertinenza idraulica per un intervento di ripristino e recupero ambientale e che tale concessione ha una durata di 19 anni;
- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cuneo n. 71 del 23/03/2010 è stato approvato il presente schema di convenzione, composto da n. 12 articoli e allegato alla stessa come parte integrante e sostanziale;
- è stato predisposto apposito piano di gestione dell'area che prevede la realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno e bosco naturali forme;

TRA

- il Comune di Cuneo in qualità di Ente Gestore del Parco Fluviale Gesso Stura, rappresentato dal Dott. Ing. Luca GAUTERO nato a Cuneo il 20/06/1970 in qualità di Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura (di seguito Parco fluviale);
- e la SAFEA - Società Agricola Forestale ed Ambientale, con sede in Peveragno, regione Agnello n. 28, P. IVA 03314760046, rappresentata dalla Sig.ra BRIGHELLI Silvia nata a Cuneo il 21/11/1966, residente a Cuneo, Corso Francia 113 in qualità di rappresentante legale (di seguito Società);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il Parco fluviale incarica la Società di realizzare l'intervento come da progetto di gestione predisposto di cui alla concessione demaniale sopracitata ed allegata alla presente sul terreno, sito nel Comune di Cuneo – nel foglio di mappa catastale n. 28 subito a ridosso delle particelle n. 7 (6.439 m²) e n. 8 (6.374 m²), poste a nord-ovest dell'area stessa e pari ad una superficie di circa 96.500 m². Si dichiara inoltre che l'intervento previsto risulta di pubblico interesse e rientrante nelle finalità del Parco fluviale Gesso e Stura in conformità con la legge istitutiva.

Art. 2 - La società accetta e si obbliga a realizzare l'intervento previsto dal progetto di gestione con la destinazione prevista dalla concessione demaniale, ovvero a coltivare il terreno agricolo, precedentemente coltivato a pioppeto ed erbaio, realizzando l'imboschimento previsto.

Art. 3 - La Società si obbliga ad effettuare l'imboschimento come da progetto di gestione dell'area demaniale allegato alla domanda di concessione solo in seguito a specifico finanziamento regionale nell'ambito della misura 221 – PSR 2007-2013 che verrà attuata a bando. E' facoltà della Società, una volta venuto in possesso del bene, di effettuare le necessarie indagini pedologiche ed agronomiche e, in relazione alla buona riuscita del progetto, variare le superfici previste nel progetto da destinare ad arboricoltura da legno e bosco naturaliforme. In

attesa del buon esito dell'iter di finanziamento e nel rispetto delle tempistiche previste dal bando, è facoltà della Società di effettuare la preparazione del terreno nonché la semina di specie leguminose al fine di incrementare la fertilità del terreno come peraltro già previsto nel progetto di gestione.

Art. 4 - La domanda di bando e i relativi allegati tecnici dovranno essere preventivamente concordati e definiti con il Parco fluviale Gesso e Stura

Art. 5 - La durata della presente convenzione è fissata in 19 anni, pari alla durata della concessione demaniale ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 6 - Alla scadenza concordata, la Società si obbliga a restituire il bene nello stato di fatto in cui si trova dopo l'intervento di cui all'art. 2, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 7 - Tutte le spese derivate dall'uso del bene saranno a carico della Società.

Art. 8 - E' facoltà del Parco fluviale di usufruire del bene per gli usi consentiti e nel rispetto della destinazione d'uso del bene (imboschimento) e dell'interesse pubblico. In ogni caso, nei primi 5 anni ovvero non prima del termine della fase di qualificazione delle piante, al fine di salvaguardare le stesse, l'uso da parte del Parco fluviale dovrà essere limitato e sempre previo accordo con la Società. L'eventuale realizzazione di un percorso turistico-didattico ovvero pedonabile, equitabile o ciclabile sarà realizzabile solo dopo questo termine e sarà a carico del Parco fluviale. Tale percorso sarà posto a disposizione della cittadinanza a titolo gratuito.

Art. 9 - E' facoltà del Parco fluviale di richiedere la restituzione anticipata del bene previo rimborso delle spese sostenute dalla Società, nonché i danni relativi alla decadenza della domanda di finanziamento, con esclusione degli eventuali finanziamenti ottenuti dal comodatario negli anni di vigenza della presente convenzione.

Art. 10 - La Società si impegna ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni previste dal bando PSR, esonerando il Parco fluviale da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi o a cose durante il periodo di comodato dell'area, risarcendo altresì il Parco fluviale di altri danni che dovessero sopportare per effetto della presente convenzione.

Art. 11 - Per quanto non espressamente stabilito e contemplato, si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi in materia vigenti.

Art. 12 - Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione – notarili, imposte di registro, trascrizione, ecc. – sono a carico della Società.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di Cuneo
Ing. Luca Gautero

per SAFEA
Sig.ra Silvia Brighelli

Cuneo li,